

La Banca Popolare di Vicenza

Società per Azioni, con sede legale e Direzione Generale in Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza, Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 00204010243 - Numero di Iscrizione al Rea di Vicenza 1858 - Codice ABI 5728.1, Capitale Sociale al 31/12/2015 pari ad Euro 377.204.358,75 i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari (la "Banca"),

comunica di aver istituito un

fondo di 30 milioni di euro dedicato agli azionisti che versano in condizioni disagiate.

Di seguito sono illustrati i principali termini e condizioni dell'iniziativa (l'"**Iniziativa Welfare**"). Quanto sintetizzato di seguito va letto congiuntamente al Regolamento dell'Iniziativa Welfare (il "**Regolamento dell'Iniziativa Welfare**") disponibile sui siti web e presso le filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza

DESTINATARI

L'iniziativa Welfare, strettamente legata all'Offerta di Transazione avviata dalla Banca il 10 gennaio 2017 ("**Offerta di Transazione**": cfr. il sito web dedicato www.popolarevicenza.it/azionisti) e disciplinata dall'apposito Regolamento dell'Iniziativa Welfare, è rivolta agli azionisti ("**Azionisti Destinatari dell'Iniziativa Welfare**") che:

- siano persone fisiche, ditte individuali o società di persone che versino in condizioni disagiate (secondo i criteri indicati dal Regolamento dell'Iniziativa Welfare) e rientrino tra i destinatari dell'Offerta di Transazione;
- abbiano acquistato o sottoscritto azioni BPVi (le "**Azioni BPVi**"), rispettivamente, da o presso una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (il "**Gruppo BPVi**") nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016;
- siano in possesso di ISEE "Ordinario" (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito al nucleo familiare e risultante dalla relativa attestazione in corso di validità (l'"**ISEE Ordinario**") pari o inferiore a 13.000 euro. L'attestazione dell'ISEE Ordinario è rilasciata da Comuni, CAF o INPS a fronte della presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) redatta sulla base di un modulo reperibile presso Comuni, CAF e INPS medesimi.

OGGETTO DELL'INIZIATIVA WELFARE

Mediante l'Iniziativa Welfare la Banca propone ai destinatari della stessa - a titolo transattivo e senza che da ciò possa essere desunto, neppure implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità - la corresponsione di un indennizzo, forfettario e onnicomprensivo (l'"**Indennizzo**") per le Azioni BPVi, come individuate ai sensi del Regolamento dell'Iniziativa Welfare.

L'Indennizzo è calcolato come sintetizzato di seguito e corrisposto a fronte della sottoscrizione di un accordo transattivo (l'"**Accordo Transattivo**") con la Banca, mediante il quale l'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare rinuncia ad agire contro la Banca, o altre società del Gruppo BPVi, o loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione o causa, in qualunque sede (sia civile che penale), in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Azioni BPVi (ovvero di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in Azioni BPVi emesse dalla Banca, o di loro conversione in Azioni BPVi) nel tempo compiute dall'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare, o al mancato loro disinvestimento.

Nel caso in cui l'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare abbia aderito all'Offerta di Transazione, l'Indennizzo sarà corrisposto a fronte della sottoscrizione di una dichiarazione di adesione all'Iniziativa Welfare.

IMPORTO DELL'INDENNIZZO

L'Indennizzo che verrà riconosciuto agli Azionisti Destinatari dell'Iniziativa Welfare verrà determinato moltiplicando il numero delle Azioni BPVi rientranti nel perimetro dell'Iniziativa Welfare (analogo a quello dell'Offerta di Transazione), secondo i criteri previsti dal Regolamento dell'Iniziativa Welfare, per 62,50 euro e applicando al risultato di tale moltiplicazione le seguenti ponderazioni, a seconda delle fasce di ISEE Ordinario di seguito riportate:

- a) FASCIA A: ISEE Ordinario minore o uguale a 6.500 euro: Indennizzo pari al 90% dell'importo di cui sopra;
- b) FASCIA B: ISEE Ordinario maggiore di 6.500 euro e minore o uguale a 9.000 euro: Indennizzo pari al 70% dell'importo di cui sopra;
- c) FASCIA C: ISEE Ordinario maggiore di 9.000 euro e minore o uguale a 13.000 euro: Indennizzo pari al 50% dell'importo di cui sopra.

Nel caso in cui l'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare sia una società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.), l'Indennizzo sarà calcolato prendendo come riferimento la media degli ISEE Ordinari dei soci, come precisato nel Regolamento dell'Iniziativa Welfare.

L'Indennizzo come sopra determinato non potrà comunque eccedere l'importo massimo di 20.000 euro (cap).

Nel caso in cui l'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare abbia aderito anche all'Offerta di Transazione, la somma dell'Indennizzo riconosciuto nell'ambito dell'Iniziativa Welfare e dell'indennizzo riconosciuto nell'ambito dell'Offerta di Transazione non potrà in ogni caso superare il 90% dell'importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra (e cioè il 90% del risultato della seguente operazione: numero delle Azioni BPVi rientranti nel perimetro dell'Iniziativa Welfare moltiplicato per 62,50 euro). In caso di insufficienza del fondo stanziato dalla Banca per l'Iniziativa Welfare (30 milioni di euro) rispetto ai criteri di calcolo ed erogazione sopra definiti, si procederà ad una rideterminazione - in riduzione - delle somme dovute a titolo di Indennizzo (calcolate secondo i criteri e nei limiti sopra indicati) in misura pari al rapporto tra 30 milioni di euro e l'importo complessivo risultante dal processo di calcolo come sopra sintetizzato (al riguardo si veda il Regolamento dell'Iniziativa Welfare, paragrafo 4). L'adesione all'Iniziativa Welfare non ha alcun effetto sulle Azioni BPVi, che restano nella titolarità e disponibilità dell'Azionista Destinatario dell'Iniziativa Welfare.

MODALITÀ E TEMPISTICHE

L'avvio dell'adesione all'Iniziativa Welfare è condizionato all'esito positivo dell'Offerta di Transazione. È, cioè, condizionato a che l'Offerta di Transazione divenga efficace secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Offerta di Transazione (cfr. paragrafo 5 del Regolamento dell'Iniziativa Welfare e sezione 5 del Regolamento dell'Offerta di Transazione). Per aderire all'Iniziativa Welfare gli Azionisti Destinatari dovranno presentare apposita richiesta per iscritto, compilando il modello che sarà messo a disposizione presso le filiali delle banche del Gruppo BPVi e sui siti internet delle stesse in tempo utile. Ai fini dell'adesione all'Iniziativa Welfare non occorre avere aderito all'Offerta di Transazione.

I termini e le condizioni per aderire all'Iniziativa Welfare sono indicati nel relativo Regolamento dell'Iniziativa Welfare a disposizione sui siti web e presso le filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza. L'avvio del periodo di adesione sarà comunicato dalla Banca con le modalità di cui al Regolamento dell'Iniziativa Welfare.

Eventuali modifiche al Regolamento dell'Iniziativa Welfare, che in nessun caso potranno comportare modifiche peggiorative dei parametri sui quali è basato il calcolo dell'Indennizzo, saranno rese note con le forme indicate nel medesimo Regolamento.

La presente comunicazione è redatta, per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, è disponibile sui siti web delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza e, altresì, pubblicata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1Info.it.



Banca Popolare di Vicenza

www.popolarevicenza.it